COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.2.2022
COM(2022) 58 final

2022/0040 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 che autorizza la Polonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

A norma dell'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio[1], il 29 aprile 2021 la Polonia ha trasmesso alla Commissione una relazione in merito alla sua incidenza complessiva sul livello delle frodi all'IVA e sui soggetti passivi interessati, protocollata il 5 maggio 2021.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2021 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare a derogare all'articolo 226 della direttiva IVA per quanto attiene ai requisiti di fatturazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di introdurre il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esposte alle frodi e di norma interessate dal meccanismo di inversione contabile nonché dalla responsabilità in solido in tale paese. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 27 ottobre 2021 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Polonia. Con lettera del 28 ottobre 2021 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 1° luglio 2018 la Polonia ha introdotto il meccanismo del pagamento frazionato su base facoltativa. A seguito della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio ha introdotto il meccanismo del pagamento frazionato obbligatorio per il pagamento dell'IVA relativo a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi esposte a frodi. Il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio si basa sugli stessi principi del meccanismo del pagamento frazionato su base facoltativa. Entrambi i modelli di meccanismo di pagamento frazionato (ossia facoltativo e obbligatorio) esistono in parallelo e generalmente si integrano a vicenda. Ciò implica che entrambi i modelli si basano sullo stesso sistema di conti bancari e si riferiscono alle operazioni tra imprese (B2B) per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario elettronico. Quando un soggetto passivo effettua cessioni nell'ambito del campo di applicazione delle disposizioni in materia di pagamento frazionato, deve disporre di un conto vincolato distinto per l'IVA, oltre al conto bancario ordinario. La banca fungerà da agente frazionatore ed effettuerà le attività con l'obiettivo di trasferire l'importo pagato dal cliente sul conto pertinente del fornitore o prestatore, ossia l'importo imponibile sul conto ordinario dell'operatore e l'importo IVA sul conto IVA vincolato dello stesso. I fondi presenti sul conto IVA vincolato saranno di proprietà del soggetto passivo. Tuttavia la sua facoltà di disporre dei fondi sarà limitata in relazione al pagamento dell'IVA dovuta alle autorità fiscali o dell'IVA risultante dalle fatture ricevute dai fornitori o prestatori.

Stabilendo l'obbligo di versare l'IVA dovuta su un apposito conto bancario vincolato del fornitore o del prestatore, la misura mira a lottare contro le frodi fiscali sotto forma di mancato assolvimento degli obblighi IVA da parte dei fornitori dei beni e dei prestatori dei

[1] Decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 19).

servizi esposti alle frodi. Poiché l'importo IVA depositato su un conto IVA distinto di un soggetto passivo può essere usato unicamente a fini limitati, ossia per versare l'IVA dovuta alle autorità fiscali o per versare l'IVA fatturata dai fornitori o prestatori, le autorità fiscali hanno una maggior garanzia di ricevere l'intero importo IVA che dovrebbe essere trasferito dal soggetto passivo all'erario.

Il meccanismo di pagamento frazionato diventa obbligatorio quando almeno una voce indicata sulla fattura il cui importo lordo totale (IVA inclusa) è superiore a 15 000 PLN e si riferisce ai beni o servizi a rischio di frode inclusi nel campo di applicazione della misura derogatoria elencati nell'allegato.

Fra queste forniture si annoverano settori dell'economia quali acciaio, rottami, apparecchiature elettroniche, oro, metalli non ferrosi, combustibili e plastiche, che di norma erano interessati dal meccanismo di inversione contabile e dalla responsabilità in solido in Polonia prima dell'attuazione dell'obbligo di pagamento frazionato (l'elenco delle forniture interessate dal meccanismo del pagamento frazionato era inserito nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio).

La Repubblica di Polonia rileva che con l'entrata in vigore della cosiddetta nuova "matrice delle aliquote IVA" il 1º luglio 2020, il metodo di classificazione dei beni e dei servizi è cambiato ai fini dell'applicazione del meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio, consistente nel sostituire la classificazione polacca dei beni e dei servizi del 2008 (PKWiU 2008) con la classificazione polacca dei beni e dei servizi del 2015 (PKWiU 2015). Il passaggio alla PKWiU 2015 non ha comportato alcuna modifica dell'ambito di applicazione dei beni e dei servizi coperti dal meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio a seguito della decisione 2019/310. Occorre pertanto sottolineare che l'ambito di applicazione dei beni e dei servizi elencati nell'allegato della decisione 2019/310 resterà valido. In alcuni punti della PKWiU 2015, solo i simboli della classificazione statistica o le denominazioni redazionali dei prodotti e dei servizi sono stati modificati rispetto alla PKWiU 2008, su cui si basa l'allegato della decisione 2019/310. Tuttavia ciò non ha comportato alcuna modifica dell'ambito di applicazione dei beni e dei servizi coperti dal meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio. Ai fini della certezza del diritto, l'allegato della decisione 2019/310 dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle modifiche apportate alla PKWiU 2008 dalla PKWiU 2015.

La misura derogatoria prevede che le fatture emesse per la cessione di beni e la prestazione di servizi tra i soggetti passivi IVA, nell'ambito del meccanismo di pagamento frazionato, includano una dichiarazione speciale attestante che l'IVA è versata su apposito conto bancario bloccato IVA del fornitore o prestatore.

Nell'ambito della normativa generale applicabile in Polonia, in caso di eccedenza dell'imposta a monte rispetto all'imposta a valle indicata dal soggetto passivo nella dichiarazione IVA come importo IVA rimborsabile, tale rimborso sarà effettuato entro 60 giorni sul conto ordinario del soggetto passivo. Per ridurre gli effetti del modello del pagamento frazionato sui flussi di cassa dell'operatore, la Polonia prevede una procedura più rapida per il rimborso delle eccedenze dell'imposta a monte. Su richiesta del soggetto passivo il rimborso avverrà entro 25 giorni. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalla Polonia, tali richieste sono trattate in un periodo di tempo molto più breve (poiché ciò è conseguenza della valutazione del meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio, le domande di rimborso dei fondi sono state trattate in meno di 16 giorni nel dicembre 2020).

Secondo la Polonia, i costi di attuazione del sistema del pagamento frazionato non dovrebbero essere rilevanti e saranno per la maggior parte connessi all'attuazione del sistema, alla sua messa in opera e alla gestione del conto bancario.

Il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio è uno degli elementi chiave delle misure complementari volte a ridurre le frodi in materia di IVA e a modernizzare il sistema fiscale polacco, introdotte dalla Polonia negli ultimi anni[2].

Tenuto conto di quanto esposto, la Commissione ritiene che il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esposte a frodi ed elencate nell'allegato possa produrre risultati efficaci nella lotta contro le frodi fiscali. Si propone pertanto di concedere la deroga dal 1º marzo 2022 al 28 febbraio 2025.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La deroga può essere autorizzata in base all'articolo 395 della direttiva IVA allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. La Polonia ha chiesto la misura di deroga per lottare contro l'evasione fiscale nei settori in cui le frodi all'IVA sono state rilevate per anni. La deroga è coerente con le disposizioni politiche vigenti.

Con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio[3] l'Italia ha ottenuto una deroga analoga per applicare il meccanismo del pagamento frazionato. Nel caso dell'Italia, l'IVA dovuta è versata sul conto IVA vincolato delle autorità fiscali. L'ambito di applicazione della deroga italiana è limitato alle cessioni e prestazioni alle pubbliche amministrazioni, alle società da esse controllate e a determinate società quotate in Borsa.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

[2] Le misure relative più rilevanti sono: il file unico di verifica fiscale (JPK_VAT); il sistema elettronico di analisi dei flussi di cassa (STIR); un registro elettronico preciso e affidabile dei soggetti passivi IVA (lista bianca); il sistema dei registratori di cassa online per il monitoraggio del settore del commercio al dettaglio; la nuova matrice delle aliquote IVA, che ha semplificato l'applicazione delle aliquote IVA ridotte e aumentato la certezza dei soggetti passivi in merito alla corretta applicazione delle aliquote IVA grazie all'introduzione di informazioni vincolanti sulle aliquote, che costituiscono una decisione adottata, su richiesta del soggetto passivo, per stabilire l'aliquota corretta per i beni/servizi; l'analisi avanzata dei megadati da parte dell'amministrazione delle entrate; la digitalizzazione dell'amministrazione delle entrate.

[3] Decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio del 24 luglio 2020 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 242 del 28.7.2020, pag. 4).

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

La deroga è limitata nel tempo e circoscritta a cessioni e prestazioni specifiche, l'ambito di applicazione è mirato ai settori nei quali si verificano notevoli problemi di frode fiscale.

Data l'ampia portata della deroga, la Polonia deve presentare una relazione sul funzionamento e sull'efficacia della misura sul livello di frode IVA e sui soggetti passivi (per quanto riguarda i rimborsi dell'IVA, gli oneri amministrativi, i costi per i soggetti passivi, ecc.) qualora chieda di prorogare la misura speciale.

La misura speciale è proporzionata alla finalità perseguita, ossia lottare contro l'evasione fiscale e semplificare la riscossione dell'imposta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Polonia e concerne solo questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio autorizza la Polonia a derogare all'articolo 226 della direttiva IVA e a introdurre il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio per il versamento dell'IVA su specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Conformemente all'articolo 2 della decisione 2019/310, la Polonia era tenuta a presentare alla Commissione una relazione sull'impatto globale del meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio sul livello delle frodi IVA e sui soggetti passivi interessati entro 18 mesi dall'entrata in vigore della misura di cui all'articolo 1 della decisione. Poiché questa misura si applica a decorrere dal 1º novembre 2019, la suddetta relazione è stata presentata alla Commissione il 29 aprile 2021 e protocollata dalla Commissione il 5 maggio 2021.

La valutazione del funzionamento del meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio effettuata dalla Polonia dimostra, in particolare, che tale misura sta integrando altre misure fondamentali volte a ridurre l'evasione fiscale[4]. L'attuazione delle misure complementari al meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio ha contribuito a ridurre l'entità delle frodi IVA, comprese le frodi carosello e le frodi IVA. La Polonia ha registrato una significativa

[4] Cfr. l'elenco delle misure alla nota 2.

riduzione del divario dell'IVA, che è sceso in breve tempo al di sotto della media dell'UE. Secondo le stime del CASE per la Commissione europea, il divario dell'IVA è diminuito a circa il 9,7 % nel 2019 (con una diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al 2018)[5], mentre era pari a circa il 14 % nel 2017. A causa della crisi economica provocata dalla pandemia, la situazione economica in Polonia si è notevolmente deteriorata nel 2020 e la domanda di consumi si è indebolita. Tuttavia, le stime preliminari del ministero delle Finanze contenute nel piano finanziario pluriennale dello Stato per il periodo 2021-2024 indicano che il divario dell'IVA si è ridotto di ulteriori 1,3 punti percentuali nel corso del 2020, indipendentemente dalla recessione, e ha rappresentato circa il 10,8 % delle entrate potenziali.

I fondi presenti sul conto IVA vincolato non possono essere fruiti dal soggetto passivo, salvo per versare l'IVA dovuta alle autorità fiscali o l'IVA risultante dalle fatture ricevute dai fornitori o prestatori, con conseguenze sul flusso di cassa degli operatori. Per attenuare l'incidenza negativa, in caso di eccedenza dell'imposta a monte rispetto all'imposta a valle riconosciuta dalle autorità fiscali, la Polonia prevede una procedura più rapida per il rimborso delle eccedenze dell'imposta a monte. Su richiesta del soggetto passivo il rimborso avverrà entro 25 giorni dalla data della dichiarazione IVA, anziché entro i 60 giorni previsti dalla procedura normale. Durante la fase preliminare del meccanismo del pagamento frazionato su base facoltativa (dal 1º luglio 2018), le autorità fiscali hanno impiegato in media 27,56 giorni per trattare una domanda, mentre lo stesso procedimento ha richiesto solo 15,90 giorni nel dicembre 2020. Ciò significa che le domande di rimborso dei fondi sono trattate dalle autorità fiscali in modo sempre più efficiente. Questo aspetto è particolarmente importante durante l'attuale situazione causata dalla pandemia di COVID-19 per le imprese che hanno problemi continui di liquidità finanziaria.

Inoltre la Polonia ha sottolineato nella domanda che sarà prioritario garantire rimborsi efficaci e tempestivi. Essa accelererà il rimborso dell'eccedenza dell'imposta a monte rispetto all'imposta a valle sul conto IVA a condizioni preferenziali entro un termine massimo di 25 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione IVA.

I fornitori/prestatori non stabiliti in Polonia sono anch'essi interessati dal meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio quando effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di tale meccanismo in Polonia. Tali operatori devono detenere un conto bancario gestito conformemente alla legge polacca sul diritto bancario. La Polonia ha confermato alla Commissione che gli operatori non stabiliti non sostengono spese aggiuntive connesse all'obbligo di aprire il conto bancario in Polonia, poiché tali soggetti passivi potranno aprire e detenere il conto bancario in Polonia senza spese. Attualmente i soggetti passivi non stabiliti in Polonia non sostengono costi aggiuntivi rispetto all'obbligo di aprire un conto bancario in Polonia e di tenere un conto IVA. La legge sull'IVA prevede un sistema speciale di compensazione nel caso in cui tali enti siano addebitati dalle loro banche per tenere i conti di cui sopra. In una situazione del genere le spese sostenute sono rimborsate dall'autorità fiscale competente su richiesta del soggetto passivo straniero.

Un altro vantaggio significativo consiste nel fatto che ai soggetti passivi che applicano il meccanismo del pagamento frazionato non può, di norma, essere applicata la cosiddetta sanzione IVA sotto forma di un debito IVA maggiorato, da stabilirsi da parte dell'amministrazione fiscale (pari al 20 %, al 30 % o al 100 % della differenza tra l'importo accertato dall'amministrazione fiscale e l'importo originario dichiarato erroneamente dal soggetto passivo). Inoltre, all'imprenditore che applica il meccanismo del pagamento

[5] Studio e relazione sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE - relazione finale 2020, CASE - Centro per la ricerca sociale ed economica (capo progetto) settembre - 2020.

frazionato non possono essere addebitati interessi di mora per i debiti IVA a un tasso maggiorato (pari al 150 %), maturati durante il periodo di riferimento in cui ha utilizzato il meccanismo per pagare almeno il 95 % delle sue fatture di acquisto.

Il cosiddetto sconto migliora la liquidità finanziaria dei soggetti passivi che applicano il meccanismo del pagamento frazionato. Esso consente di ridurre l'importo dell'IVA dovuta nel caso in cui quest'ultimo sia versato in totale a partire dal conto IVA prima della data finale di pagamento. L'importo dello sconto è calcolato secondo una formula speciale. Questo sconto non dovrebbe avere un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

Prima dell'attuazione della misura speciale erano stati avviati 3 507 procedimenti a causa dei reati connessi alle frodi IVA nel 2018 e 3 389 procedimenti nel 2019 (una diminuzione di 118 l'anno). Nel 2020, quando il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio è diventato pienamente operativo, il numero di tali procedimenti è stato pari a 2 973, ossia 416 in meno rispetto all'anno precedente.

Prima dell'entrata in vigore del meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio, l'importo delle perdite di bilancio dovute alle frodi dell'IVA era pari a 5 168 779 146 PLN nel 2018 e a 4 716 202 928 PLN nel 2019 (una diminuzione di 452 576 218 PLN l'anno). Nel 2020 le perdite di bilancio ammontavano a 3 533 646 348 PLN, ossia 1 182 556 580 PLN in meno rispetto all'anno precedente (con una diminuzione di quasi il 25,1 %).

Prima dell'attuazione della misura derogatoria, nel 2018 erano stati avviati 558 procedimenti relativi alle frodi carosello IVA e 277 procedimenti nel 2019 (una diminuzione di 281 l'anno). Nel 2020, quando il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio era in vigore, il numero di tali procedimenti è stato pari a 207, ossia 70 in meno rispetto all'anno precedente. Durante il periodo analizzato si è constatato inoltre che le perdite di bilancio individuate a causa delle frodi carosello IVA diminuivano progressivamente. Prima dell'entrata in vigore del meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio, l'importo delle rispettive perdite di bilancio era pari a 4 496 602 940 PLN nel 2018 e a 2 468 437 745 PLN nel 2019 (una diminuzione di 2 028 165 195 PLN l'anno). Nel 2020 tali perdite ammontavano a 1 107 992 201 PLN, ossia a 1 360 445 544 PLN in meno rispetto all'anno precedente (una diminuzione di circa il 55,1 %).

Nel 2019 il gettito IVA ammontava a 180 891,8 milioni di PLN (un aumento di 5 944,7 milioni di PLN rispetto al 2018). I dati preliminari sull'attuazione del bilancio dello Stato nel 2020 indicano che il gettito dell'imposta sui beni e sui servizi è aumentato rispetto agli anni precedenti, indipendentemente dalla diffusione della pandemia di COVID-19. Nel 2020 le entrate IVA ammontavano a 184 551,9 milioni di PLN e sono aumentate di 3 660,1 milioni di PLN (il 2 %) rispetto al gettito IVA del 2019 e di conseguenza di 9 604,8 milioni di PLN (il 5,5 %) rispetto al 2018 (174 947,1 milioni di PLN).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una clausola di temporaneità; ossia un termine automatico.

2022/0040 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 che autorizza la Polonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2021 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare a derogare all'articolo 226 della direttiva IVA per quanto attiene ai requisiti di fatturazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di introdurre il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esposte alle frodi e di norma interessate dal meccanismo di inversione contabile nonché dalla responsabilità in solido in tale paese. La Polonia ha chiesto la proroga della misura speciale per un periodo di tre anni, dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2025.

(2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 27 ottobre 2021 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Polonia. Con lettera del 28 ottobre 2021 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(3) A norma dell'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio[2], il 29 aprile 2021 la Polonia ha trasmesso alla Commissione una relazione in merito alla sua incidenza complessiva sul livello delle frodi all'IVA e sui soggetti passivi interessati.

(4) Sebbene abbia adottato numerose misure per lottare contro le frodi (per esempio l'introduzione del meccanismo di inversione contabile e della responsabilità in solido per il cliente, l'introduzione del file di audit standard, norme più rigorose per la registrazione e la cancellazione dal registro dell'IVA dei soggetti passivi, un maggior numero di audit, ecc.), la Polonia ritiene che tali soluzioni restino ancora insufficienti per prevenire le frodi all'IVA.

1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

2 Decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 19).

(5) La Polonia ha introdotto il meccanismo del pagamento frazionato su base facoltativa il 1º luglio 2018 e il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio il 1º marzo 2019.

(6) I beni e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della misura speciale sono elencati nell'allegato conformemente alla classificazione polacca dei beni e dei servizi del 2015 (PKWiU 2015), che ha sostituito la classificazione polacca dei beni e dei servizi del 2008 (PKWiU 2008) a decorrere dal 1º luglio 2020. Nella PKWiU 2015 sono stati modificati i simboli della classificazione statistica e le denominazioni redazionali di taluni prodotti e servizi che figurano nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310. È pertanto opportuno aggiornare tale allegato e sostituirlo con l'allegato della presente decisione.

(7) Il modello del pagamento frazionato obbligatorio continuerà ad applicarsi alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi elencate in allegato effettuate fra soggetti passivi o fra imprese (B2B) e coprirà unicamente i trasferimenti bancari elettronici. Il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio continuerà ad applicarsi a tutti gli operatori, compresi quelli non stabiliti in Polonia.

(8) La relazione presentata dalla Polonia ha confermato che il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esposte a frodi produce risultati efficaci nella lotta contro le frodi fiscali.

(9) Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. La misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 28 febbraio 2025.

(10) Data l'ampia portata della deroga, la Polonia deve presentare una relazione sul funzionamento e sull'efficacia della misura sul livello di frode IVA e sui soggetti passivi (per quanto riguarda i rimborsi dell'IVA, gli oneri amministrativi, i costi per i soggetti passivi, ecc.) qualora chieda di prorogare la misura derogatoria.

(11) La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/310,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/310 è così modificata:

1) all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la Polonia ritenga necessario prorogare la misura di cui all'articolo 1, essa presenta una richiesta di proroga alla Commissione corredata di una relazione in merito all'incidenza complessiva della misura sul livello delle frodi in materia di IVA e sui soggetti passivi interessati.";

2) all'articolo 3, la data "28 febbraio 2022" è sostituita dalla data "28 febbraio 2025";

3) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente